

**GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace di Napoli — VI sezione civile, Dr. Avv. Nicola di Foggia,

- sciogliendo la riserva del 13.07.2020;

- rilevato che nella fattispecie, la parte attrice, abbia richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: 1. "accertare la nullità dell'art. D delle condizioni generali di contratto per violazione di norme imperative e/o l'inefficacia ex art. 1469 quinquies e, per l'effetto e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere...."; 2. condannare la BANCA alla restituzione in favore del CLIENTE dell'importo complessivo di E 1284 c.c. per commissioni indicate come trattenute in favore del mediatore non maturate per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento alla 45A rata di rimborso per le motivazioni tutte innanzi illustrate tanto in via principale quanto in via subordinata; (omissis);

- ritenuto che l'analisi della competenza, passa attraverso l'oggetto della domanda, ovvero, attraverso l'analisi del c.d. "petitum sostanziale" e delle conclusioni rassegnate, alle quali consegue la qualificazione della stessa, indipendentemente dalle indicazioni delle parti, degli atti e delle deduzioni delle medesime;

- rilevato, altresì che parte attrice non abbia mai esplicitamente contenuta, o ridotta la domanda stessa nei limiti della competenza dell'adita giustizia;

- rilevato, ancora, che la parte attrice, stante alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, abbia formulato domande che implicano la cognizione sull'intero contratto di mutuo che è di € 38.880,00, pertanto esulando dalla competenza per valore di questa giustizia. Anche considerando l'importo da valutare per il calcolo di quanto richiesto in restituzione pari ad E 24.300,00 (75 rate per E 324,00 cadauna), sorge l'incompetenza per valore di questo Magistrato. Parte attrice, inoltre, formula, sempre nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, altre domande che vanno a cumularsi con le altre senza clausola di contenimento;

- visto l'art. 45, comma 1, lett a), della Legge 18/06/2009, pubblicata in G.U. n. 140 del 19/06/2009, ed entrata in vigore il 04/07/2009, che ha novellato l'art. 7, primo comma, c.p.c., fissando la competenza per valore del Giudice di Pace in E 5.000,00;

- rilevato che le richieste attoree comportino il superamento del valore della competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., quindi, in applicazione di tali principi va ritenuto competente ratione valoris il Tribunale di Napoli in composizione monocratica;

- assorbite le altre eccezioni preliminari.

P.Q.M.

1. dichiara la propria incompetenza per valore a conoscere della domanda così proposta e formulata da CLIENTE, in favore di quella del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica;

2. rimette le parti innanzi al predetto Magistrato, fissando per la riassunzione il termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi ai sensi di legge.

Napoli lì, 14.07.2020.

Il Giudice
Avv. Nicola Di Foggia

Ordinanza, Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola Di Foggia, n. 1167 del 21 luglio 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS